

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente la domanda di grazia presentata da Ulisse Bontà, Locarno

(del 14 febbraio 1973)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Formuliamo le seguenti osservazioni alla nuova domanda di grazia 29 gennaio 1972, presentata dal sig. Ulisse Bontà, fu Giuseppe, nato a Claro il 18 febbraio 1931, d'ivi originario, domiciliato a Locarno, via ai Monti 78, coniugato, attualmente recluso dal 24 gennaio 1973 (rappresentato dallo Studio legale Agustoni, in Bellinzona).

Con sentenza 19 novembre 1965 delle Assise criminali di Bellinzona il Bontà è stato condannato a 3 anni e mezzo di reclusione, per ripetuto furto, ricettazione e circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre. Con decreto 24 febbraio 1967 del Consiglio di vigilanza, in Lugano, egli veniva ammesso al beneficio della liberazione condizionale a partire dal 16 marzo 1967, con un periodo di prova di 5 anni.

Dopo la sentenza 25 luglio 1969 delle Assise correzionali di Bellinzona, con la quale il Bontà veniva condannato per ricettazione a 10 giorni di detenzione, egli veniva formalmente ammonito dal Consiglio di vigilanza con decreto 26 febbraio 1970. Lo stesso Consiglio, visto tuttavia la nuova sentenza 21 giugno 1971 delle Assise correzionali di Bellinzona, con la quale il Bontà era condannato, per complicità in ricettazione, a 2 mesi di detenzione, in data 7 settembre 1971 decideva la revoca della liberazione condizionale concessa a partire dal 16 marzo 1967. Il Bontà stà quindi attualmente scontando un residuo di pena di un anno e 2 mesi di reclusione.

La prima domanda di grazia presentata il 7 febbraio 1972 è stata respinta da codesto Gran Consiglio il 10 ottobre 1972.

La nuova domanda non menziona fatti nuovi ma si limita solo a dare maggiore rilievo a circostanze già note, concernenti il grave pregiudizio morale, psicologico, nonchè materiale che comporterebbe inevitabilmente l'esecuzione per intero del residuo di pena.

Non avendo il Gran Consiglio espressamente deciso un termine di attesa, conformemente all'art. 394 del CPS e la legge sull'esercizio del diritto di grazia, il Bontà chiede quindi nuovamente la concessione della grazia per il residuo di pena di un anno e 2 mesi di reclusione.

Le competenti Autorità chiamate a pronunciarsi su questa istanza si sono già espresse favorevolmente il 25 febbraio 1972, rispettivamente il 3 marzo 1972, richiamandosi in particolare alla volontà espressa dal legislatore con la modifica del Codice penale svizzero del 18 marzo 1971 (art. 38 cpv. 4).

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge 5 novembre 1945). La grazia non costituisce un giudizio di merito di grado superiore, che possa annullare gli effetti di un giudizio penale: la grazia è una misura di carattere straordinario perchè costituisce un intervento del potere politico nelle competenze della magistratura penale e può essere ammessa soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione rappresenterebbe una patente ingiustizia.

Il Consiglio di Stato trasmette quindi l'istanza di grazia a questo Gran Consiglio per una decisione formulando preavviso negativo: ritiene che l'istituto della

grazia, per la sua eccezionalità, non possa essere invocato una seconda volta a breve distanza di tempo e senza nuovi validi motivi.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*A. Righetti*

p. o. Il Cancelliere :

*A. Crivelli*